

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 16 del 24 Giugno 2020

Modifica dell'Ordinanza n. 4 del 20 marzo 2020 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese.". Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese.

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamati, infine, i commi 7 e ss. dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii, che prevedono che, al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., debba acquisire la certificazione di agibilità sismica dell'edificio, in cui si svolge la suddetta attività;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 31 del 7 dicembre 2018 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012".
- n. 24 del 1 agosto 2019 con cui si è provveduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande e alla proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese, in riferimento all'Ordinanza sopra citata;
- n. 4 del 20 marzo 2020 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 recante "Modifica dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese."

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Considerato che, persistendo a tutt'oggi le difficoltà incontrate dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, aggravate dall'emergenza sanitaria e produttiva che coinvolge l'intero paese, con particolare riguardo alla sospensione delle attività nei cantieri verificatasi negli scorsi mesi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, si ritiene necessario, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio:

- prorogare al 31 marzo 2021 il termine per la conclusione dei lavori precedentemente fissato al 30 giugno 2020, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda a valere sulle Ordinanze nn. 23/2013 e s.m.i., 91/2013 e s.m.i., 26/2016 e s.m.i., 13/2017 e s.m.i., 28/2017, 6/2018 e s.m.i., 31/2018 e 24/2019 e s.m.i.;
- prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione precedentemente fissato al 30 settembre 2020, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda a valere sulle Ordinanze nn. 23/2013 e s.m.i., 91/2013 e s.m.i., 26/2016 e s.m.i., 13/2017 e s.m.i., 28/2017, 6/2018 e s.m.i., 31/2018 e 24/2019 e s.m.i.;
- allineare, con quanto previsto agli alinea precedenti, la formulazione del punto 4.1 dell'allegato B all'Ordinanza n. 24/2019, già citata, anche in riferimento alle domande presentate a valere sull'Ordinanza n. 4 del 20 marzo 2020;

Ritenuto, inoltre, opportuno di consentire ai beneficiari di richiedere il valore dell'IVA non recuperabile, come integrazione volontaria, fino al termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, qualora in sede di domanda non sia stato specificato o sia stato indicato non correttamente o se siano cambiate le condizioni fiscali del beneficiario, per le domande già oggetto di concessione sulle ordinanze precedenti, sia relative all'allegato A) che all'allegato B);

Dato atto che le domande che risulteranno ammissibili saranno finanziate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136" (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di prorogare al 31 marzo 2021 il termine per la conclusione dei lavori precedentemente fissato al 30 giugno 2020, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda a valere sulle Ordinanze nn. 23/2013 e s.m.i., 91/2013 e s.m.i., 26/2016 e s.m.i., 13/2017 e s.m.i., 28/2017, 6/2018 e s.m.i., 31/2018 e 24/2019 e s.m.i.;
2. prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione precedentemente fissato al 30 settembre 2020, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda a valere sulle Ordinanze nn. 23/2013 e s.m.i., 91/2013 e s.m.i., 26/2016 e s.m.i., 13/2017 e s.m.i., 28/2017, 6/2018 e s.m.i., 31/2018 e 24/2019 e s.m.i.;
3. di sostituire del punto 4.1. dell'allegato B) dell'Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 e s.m.i. con la seguente formulazione:

“4.1 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi (esclusivamente di miglioramento sismico), dovranno essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012 e non oltre il 1 giugno 2020 per gli interventi già realizzati o non oltre il 31 marzo 2021 per gli interventi ancora da realizzare a valere anche per le Ordinanze n. 91 del 29 luglio 2013 e ss.mm.ii, n. 26 del 22 aprile 2016 e ss.mm.ii e n. 13 del 15 maggio 2017 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto disposto al punto 4.2 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico.”
4. di consentire ai beneficiari di richiedere il valore dell'IVA non recuperabile, come integrazione volontaria, fino al termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, qualora in sede di domanda non sia stato specificato o sia stato indicato non correttamente o se siano cambiate le condizioni fiscali del beneficiario, per le domande già oggetto di concessione sulle ordinanze precedenti, sia relative all'allegato A) che all'allegato B);

5. di dare atto che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e di concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.
6. di dare atto che per il settore agricoltura la priorità nella concessione del contributo sarà rivolta alle imprese per le quali sussistono obblighi di verifica e miglioramento sismico in riferimento al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione nella L. n. 122/2012.
7. di mantenere inalterata, in ogni sua parte, la propria Ordinanza n. 24/2019 e s.m.i., compresi gli allegati A) e B), ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti,

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)